Regolamento prestito obbligazionario

BANCA DEL PIEMONTE
2005-2012 4^ emissione
tasso fisso crescente multicallable – cedola semestrale

ART. 1 - IMPORTO E TAGLI

Il prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari emessi da banche. Il prestito obbligazionario di un importo massimo di 10 milioni di euro è costituito da un massimo di n. 10.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

ART. 2 - GODIMENTO E DURATA

La durata del prestito è di 84 mesi, a partire dal 06 giugno 2005 ("Data di Godimento") e fino al 06 giugno 2012 ("Data di Scadenza"). Salvo quanto previsto al successivo art.7.

ART. 3 - PERIODO DI OFFERTA

Dal 23 maggio 2005 al 17 giugno 2005 salvo chiusura anticipata. Prenotazioni raccolte fino al 03 giugno 2005, regolamento il 06 giugno 2005; dopo, regolamento il giorno successivo alla sottoscrizione con conteggio del rateo maturato.

ART. 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari, ad un prezzo di 1.000 Euro cadauna.

ART. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni corrispondono, al lordo dell'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 10 e senza deduzione di spese, cedole semestrali posticipate pagabili il 06 dicembre ed il 06 giugno di ciascun anno a partire dal 06 dicembre 2005 (incluso) e fino al 06 giugno 2012 (incluso). Prima e seconda cedola semestrale: il tasso di interesse della prima cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2005 e della seconda cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2006 è pari all'1,10% lordo, corrispondente al 2,20% nominale annuo lordo. Terza e quarta cedola semestrale: il tasso di interesse della terza cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2006 e della quarta cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2007, è pari all'1,20% lordo, corrispondente al 2,40% nominale annuo lordo. Quinta e sesta cedola semestrale: il tasso di interesse della quinta cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2007 e della sesta cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2008, è pari all'1,30% lordo, corrispondente al 2,60% nominale annuo lordo. Settima ed ottava cedola semestrale: il tasso di interesse della settima cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2008 e dell'ottava cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2009, è pari all'1,40% lordo, corrispondente al 2,80% nominale annuo lordo. Nona e decima cedola semestrale; il tasso di interesse della nona cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2009 e della decima cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2010, è pari all'1,50% lordo, corrispondente al 3,00% nominale annuo lordo. Undicesima e dodicesima cedola semestrale: il tasso di interesse dell'undicesima cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2010 e della dodicesima cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2011, è pari all'1,625% lordo, corrispondente al 3,25% nominale annuo lordo. Tredicesima e quattordicesima cedola semestrale: il tasso di interesse della tredicesima cedola semestrale, pagabile il 06 dicembre 2011 e della quattordicesima cedola semestrale, pagabile il 06 giugno 2012, è pari all'1,75% lordo, corrispondente al 3,50% nominale annuo lordo

Il calcolo degli interessi sarà effettuato dalla Banca del Piemonte ("l'Agente per il Calcolo") utilizzando la convenzione giorni effettivi / giorni effettivi (ACT/ACT).

ART.6 - RIMBORSO

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla scadenza del 06 giugno 2012, salvo quanto previsto al successivo art.7. Successivamente a tale data le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi.

ART.7 - RIMBORSO ANTICIPATO

La Banca del Piemonte si riserva la facoltà di procedere, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di emissione e qualora le condizioni di mercato si siano modificate rispetto al momento dell'emissione, al rimborso anticipato delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno quindici giorni di calendario, alle seguenti date: 06 giugno 2007 – 06 dicembre 2007 – 06 giugno 2008 – 06 dicembre 2008 – 06 giugno 2009 – 06 dicembre 2009 – 06 giugno 2010 – 06 dicembre 2010 – 06 giugno 2011 – 06 dicembre 2011 . Anche il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

ART. 8 – CASSE INCARICATE

Le Obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli Spa ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione .

Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le filiali della Banca del Piemonte, presso la Monte Titoli spa per i titoli dalla stessa amministrati, nonché presso le altre banche incaricate.

ART. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione é divenuta rimborsabile.

ART. 10 - REGIME FISCALE

Gli interessi sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per eventuali e successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro- tempore in vigore.

ART. 11 - VARIE

Le comunicazioni di Banca del Piemonte agli obbligazionisti saranno validamente effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della Banca emittente.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Il possesso della contabile relativa all'operazione di acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza alle norme vigenti nel territorio italiano in materia di raccolta del risparmio e di sollecitazione all'investimento. Non essendo prevista alcuna offerta o collocamento in Paesi diversi dall'Italia, Banca del Piemonte non assume alcuna responsabilità o garanzia in relazione al rispetto delle norme relative alla raccolta del risparmio e alla sollecitazione all'investimento ovvero all'ottemperanza di norme analoghe vigenti in Paesi stranieri.

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Torin	0.
Il sottoscritto	dichiara di aver ritirato copia del presente regolamento.
DATA	FIRMA